CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ITALIANA DELLE FERROVIE MERIDIONALI PER LA LIQUIDAZIONE DI CREDITI DELLO STATO DIPENDENTI DALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI ESERCIZIO DELLA RETE ADRIATICA

Art. 1 (Approvazione)

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa Convenzione stipulata in data 9-11 giugno 1909 tra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte e la Societa' italiana per le strade ferrate meridionali dall'altra, per la liquidazione di crediti dello Stato dipendentemente dalla cessazione del contratto di esercizio della rete Adriatica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI - CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 3 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Convenzione con la Societa' italiana delle ferrovie meridionali per la liquidazione di crediti dello Stato dipendenti dalla cessazione del contratto di esercizio della Rete Adriatica
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 477

Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/convenzione-con-la-societa-italiana-delle-ferrovie-meridionali-per-la/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it